

Prot. n. L151/RNS
Bologna, 18 novembre 2020

Oggetto:

Istruzioni operative per l'effettiva fruizione dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale.

Sommario

Dopo il rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione Europea, diviene effettiva la possibilità di fruizione dell'esonero contributivo disciplinato dall'art. 3 del c.d. "Decreto Agosto", da parte di quei datori di lavoro che hanno "rinunciato" ad utilizzare ulteriori periodi di trattamenti di integrazione salariale.

Facendo seguito alla propria Circolare 18 settembre 2020, n. 105⁽¹⁾, l'I.n.p.s., con Messaggio 13 novembre 2020, n. 4254 (**in allegato**), rende note le necessarie indicazioni operative per la concreta fruizione dell'esonero contributivo indicato in oggetto.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3⁽²⁾ (*Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione*) del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, tutti i datori di lavoro "privati", diversi da quelli agricoli, possono fruire di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, ferma restando

¹ Si veda la Circolare dell'Ufficio Legislazione Lavoro prot. n. RNS L126 – del 12 ottobre 2020.

² 1 "In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui all'articolo 1 del presente decreto e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero di cui al presente articolo può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

2. Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero di cui al comma 1, si applicano i divieti di cui all'articolo 14 del presente decreto.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'esonero contributivo concesso ai sensi del comma 1 con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1.

4. L'esonero di cui al presente articolo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

5. Il beneficio previsto al presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 363 milioni di euro per l'anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114".



l'aliquota di computo per le prestazioni pensionistiche dei singoli lavoratori, per un periodo massimo di 4 mesi e, comunque, sino al 31 dicembre 2020.

Condizione per l'utilizzo di tale agevolazione è la **NON fruizione** degli interventi di integrazione salariale di cui agli artt. da 19 a 22 quinquies del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni.

Si ricorda, altresì, che l'efficacia di quanto disposto dal citato articolo 3 era subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione Europea⁽³⁾, autorizzazione che è stata rilasciata con decisione C(2020) 7926 finale del 10 novembre 2020; conseguentemente, da ora l'esonero contributivo in esame **può essere concretamente utilizzato**.

Per la fruizione del citato esonero contributivo, i datori di lavoro dovranno inoltrare all'I.n.p.s. apposita richiesta di attribuzione del codice autorizzazione **"2Q"**, avente il significato di *"Azienda beneficiaria dello sgravio art. 2 DL 104/2020"*, che dovrà essere trasmessa mediante Cassetto previdenziale – funzionalità "contatti", selezionando la voce *"Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104"*.

Nell'istanza il datore di lavoro sarà tenuto ad autocertificare:

- le ore di integrazione salariale fruita dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
- la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
- la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
- l'importo dell'esonero.

Precisa l'Istituto che il codice autorizzazione **"2Q"** deve essere richiesto **prima della trasmissione della denuncia contributiva** relativa al primo periodo retributivo in cui si vuole esporre l'esonero in commento.

Sarà la sede territoriale dell'Istituto che attribuirà il predetto codice, con validità dal mese di agosto fino al mese di dicembre 2020 e ne darà informazione al datore di lavoro richiedente sempre tramite il Cassetto previdenziale.

Si ricorda che l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro è riconosciuto nella misura pari al **doppio delle ore di integrazione salariale già fruita nei mesi di maggio e giugno 2020**; in merito l'I.n.p.s. ha chiarito che la retribuzione persa nei mesi di maggio e giugno 2020 deve essere **maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive**, inoltre, l'aliquota contributiva da assumere per il calcolo dell'ammontare dell'esonero è quella **piena, astrattamente dovuta**, senza considerare eventuali agevolazioni contributive spettanti per le medesime mensilità di maggio e giugno 2020.

Pertanto, per la quantificazione dell'esonero si deve effettuare il seguente calcolo:

Quantificare la retribuzione persa per cassa integrazione fruita a maggio e giugno 2020 maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive	moltiplicarla X 2	sul risultato ottenuto applicare l' aliquota contributiva piena a carico del datore di lavoro, senza considerare eventuali agevolazioni
--	-------------------	--

Resta inteso che l'ammontare effettivo dell'esonero contributivo non potrà superare la contribuzione dovuta dal datore di lavoro nei singoli mesi di spettanza, per un periodo massimo di quattro mesi.

L'I.n.p.s. ha, inoltre, chiarito che l'esonero medesimo può essere utilizzato interamente anche nella denuncia contributiva di una sola mensilità, ferma restando la capienza con i contributi dovuti.

Ne consegue che il recupero dell'agevolazione contributiva potrà avvenire con la prima denuncia contributiva utile, valorizzando con il nuovo codice causale **"L903"**, avente il significato di *"Conguagli Sgravio Articolo 3"*

⁽³⁾ Si veda il comma 5 dell'art. 3, riportato nella precedente nota 2.



del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104”, l’elemento <CausaleACredito> presente nelle <AltrePartiteACredito> della denuncia aziendale.

Tuttavia, nel caso in cui il datore di lavoro volesse recuperare “gli arretrati” relativi al mesi di agosto e settembre 2020, il medesimo datore di lavoro dovrà avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive⁽⁴⁾.

Come già anticipato con la Circolare n. 105/2020, l’Istituto rammenta, infine, che per la durata del “periodo agevolato” il datore di lavoro non potrà fare richiesta dei trattamenti di integrazione salariali, salvo il caso in cui tali trattamenti siano richiesti per una **unità produttiva diversa**.

Cordiali saluti.

a cura
Ufficio Legislazione del lavoro

Allegato:

Messaggio 13 novembre 2020, n. 4254

⁽⁴⁾ Tale procedura dovrà essere utilizzata anche in caso di sospensione o cessazione dell’attività.